

N. 06417/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03659/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3659 del 2023, proposto da Operbingo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare,

- della Determinazione adottata in data 22.02.2023 da Roma Capitale Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, Ufficio Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande (Prati e Trevi), prot. CA/44379/2023, numero repertorio

CA/1054/2023, notificata il successivo 23.02.2023, con la quale è stata disposta la sospensione per la durata di giorni 5 (cinque) del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS collocati nel locale sito in P.zza Cola di Rienzo 90;

- dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 111 del 26.06.2018, in parte qua;
- nonché per quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i rapporti informativi prot. RH/2022/56218 del 16.03.2022 acquisito dal Municipio Roma I con prot. CA/43257/2022 e prot. VR/2023/6701 del 2.02.2023 acquisito dal Municipio Roma I con prot. CA/22118/2023 relativi agli accertamenti compiuti nelle date del 29.01.1022 e 26.12.2022, il verbale n. 00010011521/2022 notificato in data 3.03.2022 il verbale n. 00010929066/2022 notificato in data 23.01.2023,
- nonché per il risarcimento del danno subito e subendo che ci si riserva di dimostrare oltre in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Operbingo Italia S.p.a. è titolare della licenza per la raccolta scommesse e di sistemi di gioco VLT rilasciata dalla Questura di Roma per il locale situato in P.zza Cola di Rienzo 90 in Roma.

La Polizia Municipale di Roma Capitale ha accertato che in data 29 gennaio 2022 e in data 26 dicembre 2022 nell'attività esercitata dalla società “erano accesi e abilitati al gioco, in orari non consentiti, apparecchi di intrattenimento e svago, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.” in violazione di quanto dispone l'ordinanza sindacale n. 111 del 26.06.2018 volta al contrasto del fenomeno della ludopatia che ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro.

L'amministrazione, dopo aver verificato che l'operatore economico aveva violato per due volte in un anno solare le disposizioni sull'orario di funzionamento degli apparecchi, ha applicato con il provvedimento prot. 44379 del 22 febbraio 2023 la sanzione accessoria della sospensione per cinque giorni consecutivi del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento presenti nell'esercizio commerciale.

La società ha impugnato il provvedimento prot. 44379 del 22 febbraio 2023 affidando il ricorso a due motivi così rubricati:

“I. Violazione e falsa applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 111 del 26.06.2018, violazione e falsa applicazione dell'art. 18 e dell'art. 20 comma 2 della Legge 689/1981, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, sviamento”;

“II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 16 della Legge 689/81 in relazione all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e violazione del principio di legalità. In subordine, violazione e falsa applicazione dell'ordinanza del Comune di Roma n. 111/2018”.

L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio soltanto formalmente.

All'udienza del 29 marzo 2023, il Collegio ha dato atto a verbale della possibile definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ai sensi

dell'art. 60 c.p.a. ricorrendone i presupposti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

L'Ordinanza Sindacale n. 111 del 26.06.2018 prevede che l'applicazione delle sanzioni amministrative principali (pecuniaria) e accessorie (sospensione dell'attività) stabilite per la violazione delle sue disposizioni debba avvenire nel rispetto dei "principi" recati dalla legge n. 689/1981 che contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'art. 20 della legge n. 689/1981 prescrive, in particolare, che "le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo".

Il giudizio di opposizione viene instaurato contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa principale (pecuniaria) che è emessa, a sua volta, dall'autorità competente a seguito del contraddittorio instaurato dall'interessato che riceve la contestazione il quale può, entro trenta giorni dalla contestazione, trasmettere scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito (art. 18 della legge n. 689/1981).

L'art. 20 della legge n. 689/1981 sancisce quindi il principio generale per cui le sanzioni amministrative accessorie, ove previste, in tanto possono applicarsi in quanto quelle principali, costituendone il presupposto, risultino essere definitivamente accertate.

Nel caso di specie, la ricorrente ha provveduto al pagamento della prima sanzione amministrativa pecuniaria senza sollevare contestazioni nei termini di legge. La prima sanzione è divenuta pertanto definitiva.

Al contrario, rispetto alla seconda sanzione amministrativa pecuniaria la ricorrente, una volta ricevuto il (secondo) verbale di accertamento n. 00010929066/2022, ha

trasmesso in data 21 febbraio 2023 - come peraltro previsto nelle “avvertenze” al medesimo verbale - i propri “scritti difensivi” al fine di dimostrare l’illegittimità di quanto accertato.

Nonostante la trasmissione delle osservazioni difensive l’amministrazione non ha adottato il provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1990 - che peraltro potrebbe essere per giunta impugnato dall’interessato - ma ha disposto (dopo due giorni dalla trasmissione delle osservazioni) la sanzione accessoria.

Ne consegue che il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività commerciale è illegittimo in quanto è stata adottata prima che divenisse definitiva anche la seconda violazione commessa nel medesimo anno solare (2022) violando in tal modo la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 della legge n. 689/1990.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento logico-necessario del secondo motivo formulato in via subordinata.

La soccombenza impone di porre carico della amministrazione comunale resistente la condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna Roma Capitale, parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano a favore della parte istante in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se effettivamente versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio